TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	ART. 4 bis - Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
	Comma I
	Il procedimento per la definizione può essere attivato:
	a) di iniziativa dell'ufficio ovvero su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212; b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 27/07/2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto; c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 27/07/2000, n. 212, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
	d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo; e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
ART. 5 - Avvio d'ufficio del procedimento	ART. 5 - Avvio d'ufficio del procedimento
Comma 1	Comma 1
L'Ufficio competente, qualora lo ritenga opportuno, prima della notifica dell'avviso di accertamento, inoltra al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati: a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento; b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo articolo 6; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera c).	L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis comma 2 della Legge 27/07/2000, n. 212, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento, comunica al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati: a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento; b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo articolo 6;
	d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).
Comma II	Comma II
L'avviso di cui al comma 1 è notificato al contribuente nelle forme di legge. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, la notifica è effettuata nei confronti di tutti i soggetti coobbligati, onde consentire a	abrogato
ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. Comma III	Comma III
La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria. La mancata risposta all'invito non è sanzionabile; essa comporta, per l'Ufficio, l'obbligo di notifica dell'accertamento e, per il contribuente, la preclusione dell'accertamento con adesione.	La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
Comma IV	Comma IV
Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data e per una sola volta, compatibilmente con il rispetto dei termini di decadenza dell'azione di accertamento stabiliti per ogni singolo tributo.	abrogato
ART. 6 - Adesione completa all'invito a comparire	abrogato
Comma I	
Il contribuente può aderire al contenuto dell'invito di cui al comma 1 dell'art. 5, mediante	
comunicazione al competente ufficio e contestuale versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; la quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla	
comunicazione di adesione. Comma II	1
Per l'adesione di cui al comma 1 è anche ammesso il pagamento rateale, alle condizioni stabilite dal successivo art. 12. In tal caso, alla comunicazione di adesione, che deve contenere l'indicazione del numero delle rate prescelte, è unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata.	

Comma III	
In presenza di adesione, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 13, comma 1 è ridotta alla	
metà e, pertanto, è pari ad un sesto del minimo edittale.	
Comma IV	
La mancata adesione prevista al comma 1 avvia il contraddittorio, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9,	
ma impedisce l'applicazione della riduzione delle sanzioni prevista al comma 3.	
ART. 7- Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente	ART. 7- Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
Comma I	Comma I
Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'avviso di cui all'art. 5 può formulare, entro i termini di scadenza per l'impugnazione dell'atto e per una sola volta, istanza di accertamento con adesione, indicando le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o di posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.	Nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
Comma II	Comma II
L'istanza può essere presentata dal contribuente direttamente al Comune, ovvero inviata mediante	Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il
raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata. Per data di presentazione si intende	contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di
quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di spedizione risultante dal	giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito,
ltimbro dell'ufficio postale di partenza. Da tale data decorrono i termini di cui ai successivi commi 5 e 6.	anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'articolo 5. L'istanza di adesione è
	proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
Comma III	Comma III
L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la	E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis
proposta di definizione del tributo; essa non costituisce impegno preventivo alla definizione agevolata.	della Legge 27/07/2000, n. 212 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso,
	di comune accordo, al relativo procedimento.
Comma IV	Comma IV
La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato,	L'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di
mentre l'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.	controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari,
	accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza
	dell'ufficio dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di
	decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al
	termine ordinario.
Comma V	Comma V
I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e quelli per il pagamento del tributo sono	L'istanza può essere presentata dal contribuente direttamente al Comune, ovvero inviata mediante
sospesi per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa.	raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per data di presentazione si
	intende quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di
	spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza.
Comma VI	Comma VI
Qualora l'ufficio riscontri che la richiesta di accertamento verta su elementi non suscettibili di adesione,	L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
ne dà tempestiva comunicazione al contribuente; in detta ipotesi non opera la sospensione dei termini di	
cui al comma precedente.	

	Commo MT
	Comma VII Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o
	telematicamente, formula l'invito a comparire, nel quale sono indicati:
	a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
	b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
	c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
	d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).
	a) i motivi che determinano le maggiori imposte di cai ana lettera e).
ART. 8 - Avvio del contraddittorio	ART. 8 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
Comma I	Comma I
Qualora l'ufficio ravvisi la sussistenza dei presupposti previsti dal 1° comma dell'art. 2, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, formula al contribuente invito a comparire, anche per via telematica.	La presentazione dell'istanza di cui all'art. 7 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2.
Comma II	Comma II
La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, comporta rinuncia irrevocabile alla	In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente
definizione dell'accertamento con adesione.	dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
Comma III	Comma III
Il responsabile del procedimento dà atto delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate e dell'eventuale mancata comparizione del contribuente, redigendo apposito sintetico verbale, da depositare agli atti d'ufficio. Parimenti, redige idoneo verbale dando atto dell'esito negativo del tentativo di definizione con adesione, indicandone le motivazioni.	La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
	Comma IV
	Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione
	indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
	Comma V
	Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27/07/2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è
	tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.
ART. 10 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione	ART. 10 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione
Comma I	Comma I
La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di	La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di
accertamento con adesione, dell'intero debito ovvero della prima rata, secondo le modalità indicate nell'atto stesso.	accertamento con adesione, dell'intero debito ovvero della prima rata, secondo le modalità indicate nell'atto stesso.
Comma II	Comma II
Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il	Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il
contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito del	contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito del
ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.	ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

e somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, levate a sedici se le stesse superano i cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo elle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di rersamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, intro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento. Comma IV Il mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
levate a sedici se le stesse superano i cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, intro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento. Comma IV I mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, intro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento. Comma IV I mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
elle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di ersamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, intro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento. Comma IV I mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
ersamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, intro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento. Comma IV I mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
ntro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento. Comma IV I mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
Comma IV I mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata uccessiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
l mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata uccessiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
uccessiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi
·
lovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs.
8/12/1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
ART. 11 - Effetti della definizione
Comma I
perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato
ggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o
nodificabile.
Comma II
a definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, qualora sopravvenga la
onoscenza di elementi nuovi. , in base ai quali è possibile stabilire una variazione superiore al trenta per
ento del reddito definito e comunque non superiore a 500€.
Comma III
'omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione,
ome previsto dall'art. 10, comma 1, determinano l'inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto;
onseguentemente viene meno la sospensione dei termini di cui all'art. 7, il contribuente decade dai
enefici di riduzione delle sanzioni e l'avviso di accertamento o rettifica già notificato conserva la sua
fficacia.
ART. 14 - Decorrenza e validità
Comma I
presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta
secutività della deliberazione di approvazione.
Comma II
i sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente
Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate
uccessivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la
leliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
Comma III
i' abrogata ogni altra norma regolamentare che risulti comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Comma IV
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.
I ppgggggnood